

ARCHIVIO ANTROPOLOGICO MEDITERRANEO

anno XVI (2013), n. 15 (2)
ISSN 2038-3215



ARCHIVIO ANTROPOLOGICO MEDITERRANEO on line

anno XVI (2013), n. 15 (2)

SEMESTRALE DI SCIENZE UMANE

ISSN 2038-3215

Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Beni Culturali - Studi Culturali
Sezione di Scienze umane, sociali e politiche

Direttore responsabile
GABRIELLA D'AGOSTINO

Comitato di redazione
SERGIO BONANZINGA, IGNAZIO E. BUTTITTA, GABRIELLA D'AGOSTINO, FERDINANDO FAVA, VINCENZO MATERA,
MATTEO MESCHIARI

Segreteria di redazione
DANIELA BONANNO, ALESSANDRO MANCUSO, ROSARIO PERRICONE, DAVIDE PORPORATO (*website*)

Impaginazione
ALBERTO MUSCO

Comitato scientifico

MARLÈNE ALBERT-LLORCA
Département de sociologie-ethnologie, Université de Toulouse 2-Le Mirail, France
ANTONIO ARIÑO VILLARROYA
Department of Sociology and Social Anthropology, University of Valencia, Spain
ANTONINO BUTTITTA
Università degli Studi di Palermo, Italy
IAIN CHAMBERS
Dipartimento di Studi Umani e Sociali, Università degli Studi di Napoli «L'Orientale», Italy
ALBERTO M. CIRESE (†)
Università degli Studi di Roma «La Sapienza», Italy
JEFFREY E. COLE
Department of Anthropology, Connecticut College, USA
JOÃO DE PINA-CABRAL
Institute of Social Sciences, University of Lisbon, Portugal
ALESSANDRO DURANTI
UCLA, Los Angeles, USA
KEVIN DWYER
Columbia University, New York, USA
DAVID D. GILMORE
Department of Anthropology, Stony Brook University, NY, USA
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD
University of Granada, Spain
ULF HANNERZ
Department of Social Anthropology, Stockholm University, Sweden
MOHAMED KERROU
Département des Sciences Politiques, Université de Tunis El Manar, Tunisia
MONDHER KILANI
Laboratoire d'Anthropologie Culturelle et Sociale, Université de Lausanne, Suisse
PETER LOIZOS
London School of Economics & Political Science, UK
ABDERRAHMANE MOUSSAOUI
Université de Provence, IDEMEC-CNRS, France
HASSAN RACHIK
University of Hassan II, Casablanca, Morocco
JANE SCHNEIDER
Ph. D. Program in Anthropology, Graduate Center, City University of New York, USA
PETER SCHNEIDER
Department of Sociology and Anthropology, Fordham University, USA
PAUL STOLLER
West Chester University, USA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Dipartimento di Beni Culturali - Studi Culturali
Sezione di Scienze umane, sociali e politiche



fondazione ignazio buttitta

5 Gabriella D'Agostino, *Costruire o de-costruire il campo/Constructing or de-constructing the field*

De-constructing the field

9 Vincenzo Matera, *Ethnography: experiences, representations, practices for studying cultural diversity. Introductory notes*

19 Thomas Fillitz, *Spatialising the field: Conceptualising fields and interconnections in the context of contemporary art of Africa*

29 Michela Fusaschi, *Le silence se fait parole : ethnographie, genre et superstes dans le post-génocide rwandais*

41 Ferdinando Fava, *“Chi sono per i miei interlocutori?”. L'antropologo, il campo e i legami emergenti*

59 Nigel Rapport, *The informant as anthropologist. Taking seriously “native” individuals’ constructions of social identity and status*

69 Paolo Favero, *Picturing Life-Worlds in the City. Notes for a Slow, Aimless and Playful Visual Ethnography*

87 Francesco Pompeo, *«We don't do politics». Rhetorics of Identity and Immigrant Representation in Rome City Council*

Documentare

99 Mariano Fresta, *Proprietà intellettuale, marchio e cultura popolare. Riflessioni sul caso dei bottari di Macerata Campania e Portico di Caserta*

107 Leggere - Vedere - Ascoltare

109 Abstracts

Mariano Fresta

*Proprietà intellettuale, marchio e cultura popolare. Riflessioni sul caso dei bottari di Macerata Campania e Portico di Caserta**

1. *L'antefatto*

Quando nel 2003 cominciai a svolgere la ricerca sulla festa di S. Antonio Abate nel Casertano, e precisamente a Portico di Caserta e a Macerata Campania, le due cittadine già da tempo si erano messe d'accordo nel celebrare l'evento in due settimane distinte: Macerata nella settimana antecedente il 17 gennaio, Portico in quella successiva. L'accordo serviva ad evitare una inutile concorrenza e, nello stesso tempo, a stemperare l'acceso campanilismo di due cittadine che dal 1929 al 1946 erano state accorpate nello stesso comune di Casalba e che cercavano adesso di acquisire una loro identità; esso serviva anche a distinguere due centri che un'urbanizzazione non regolata aveva fatto confluire in un unico confuso agglomerato (Fresta 2007: 48-50).

Fino agli anni '70 del Novecento le due comunità sono state caratterizzate da un'economia prevalentemente agricola, cui si associava l'allevamento delle bufale per la produzione della mozzarella. In un contesto siffatto si spiega il culto di un santo cui il mondo contadino ha sempre rivolto particolare devozione e simpatia. Un culto quasi certamente di origine e di connotazione popolare, visto che tutte e due le parrocchie hanno patroni diversi (San Martino a Macerata; S. Pietro a Portico) e che la celebrazione della festa antoniana, da parte della Chiesa, avviene solo a Macerata e in tono piuttosto modesto¹.

La festa di S. Antonio Abate cade nel periodo solstiziale (17 gennaio), quando sono in corso pratiche rituali di inizio d'anno: nelle due comunità campane essa ha finito per inglobare buona parte di queste tradizioni, come l'accensione di falò, le questue e le riffe, la produzione di rumori vari atti a scacciare gli "spiriti" cattivi del vecchio anno. Prima del 1970 questo aspetto relativo alla scacciata degli spiriti malevoli era devoluto a persone singole o a gruppetti che, su piccoli carri trainati da buoi o cavalli, percorrevano le vie del paese, eseguendo canti dedicati al corpo delle donne ("che belle gambe ha la ragazza", "che bel seno prosperoso ha la ragazza") in quanto simbolo della fertilità, e producendo rumori e suoni per salutare l'anno vecchio

che va via e l'arrivo del nuovo, col percuotere con forza, mediante mazze e bacchette, botti, tini (*cupielli*) e falci.

Dopo gli anni 1990 la tradizione contadina subì delle trasformazioni tanto che nel 2003 era ormai diventata un festa urbana, assumendo molte delle caratteristiche della cultura di massa: soprattutto la trasformazione riguardava il "rumore" che da spontaneo era stato ritmicamente organizzato e che adesso veniva prodotto da decine di falci, decine di tini e da una decina di botti, collocate su carri enormi trainati da potenti trattori. La festa così rinnovata si caratterizza proprio per questi cortei di carri addobbati che, nei giorni canonici, girano per le vie cittadine trasportando decine di persone che, dirette da un "capo battaglia", percuotono ritmicamente botti, mastelli e falci, accompagnando, insieme con chitarre e tastiere elettriche, esecutori di canzoni napoletane antiche e moderne.

Già nel 2003, tutti coloro che occupano i carri e producono i suoni erano chiamati "bottari", sia dalla gente che assisteva alle loro performance, sia dagli abitanti degli altri paesi, sia dagli informatori che mi fornivano notizie relative alla festa e alla sua storia. Che i gruppi sui carri si chiamassero anche "pattuglie, o battuglie, della pasta e lesse" (pattuglie della "pasta con castagne lesse"), per via del piatto tipico che caratterizza la ricorrenza, fu una notizia raccolta all'inizio della ricerca ma che non riuscì ad attirare la stessa attenzione che destava il termine "bottaro".

Il termine, dunque, di "bottari" sembrava quello che più significativamente indicava la festa.

2. *Il fatto*

Nel 2013, il signor Carmine Romano presenta al tribunale di Napoli un ricorso contro l'Associazione "Santantuono - Battuglie di past'e lesse" di Macerata Campania e contro altri, colpevoli, a suo dire, di violare i suoi diritti di copyright e di proprietà intellettuale, soprattutto per mezzo degli strumenti messi a disposizione da Internet. Egli, infatti, è titolare di due marchi registrati presso l'UIBM del

Ministero dello Sviluppo Economico: marchio verbale “i bottari di Portico, i bottari di...” con associato un simbolo circolare, con registrazione del 03/05/2011 e brevetto n. 0001446950 più marchio denominativo “bottari, i bottari, i bottari di Portico, i bottari di...”, verbale scritto in qualsiasi carattere con registrazione del 05/07/2012 e brevetto n. 0001499406. Poiché molti gruppi, promotori di feste durante le quali la percussione di botti, cupielli e falci è uno degli aspetti principali, si fanno chiamare “bottari”, si ritiene lesa nei suoi diritti e chiede che questa definizione di “bottari” sia vietata a tutti gli altri. Per questi motivi, chiede inoltre di far cessare immediatamente l’uso del nome bottari, da parte di altri anche su Internet, che sia ordinato il trasferimento dei domini web a suo favore, di disporre il sequestro di tutto il materiale discografico e pubblicitario in genere, che sia fissata una somma di denaro da pagare per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

Le motivazioni che hanno spinto il signor Romano a richiedere un marchio commerciale intestato ai “bottari” e a ricorrere in tribunale contro chi si autodefinisce “bottaro” hanno probabilmente una loro ragione nel fatto che egli, insieme con altre persone, ha costituito, anni fa, un complesso musicale di percussionisti, denominato “I bottari di Portico”, che ha avuto successo, tanto da essere chiamato a suonare la sigla musicale dei Campionati mondiali di calcio del 1990. Il gruppo, inoltre, ormai da un decennio, collabora periodicamente con il complesso di musica “etnica” diretto da Enzo Avitabile, un musicista molto rinomato nel suo campo. Insomma, il marchio avrebbe potuto essere un elemento di garanzia per un’attività professionale, che non può accettare una concorrenza diffusa e priva di regole.

3. La sentenza e i suoi limiti

Il 14/06/2013 viene svolta l’udienza presso il Tribunale di Napoli, III sezione civile. Il giudice monocratico, dopo aver esaminato la vasta e non sempre appropriata documentazione, presentata sia dal ricorrente che dai resistenti, emette la seguente ordinanza favorevole a questi ultimi:

“Bottaro” è colui che fa o acconcia le botti e colui che percuote o colpisce le botti [...] Il termine, in campo musicale, descrive chi suona le botti [...] vi sono numerosi gruppi che suonano le botti e che si chiamano bottari [...] Ciò conferma che il termine è di uso comune, identifica genericamente una tradizione musicale contadina prevalentemente delle comunità locali del casertano, caratterizzata dalla

percussione delle botti, ha bisogno della specificazione della provenienza geografica per un’identificazione forte ed univoca [...] Ne deriva che non c’è alcun rischio o pericolo di confondibilità con i Bottari di Macerata Campania, purché questi utilizzino sempre la denominazione geografica di seguito alla parola Bottari.

Romano, insoddisfatto, ricorre in appello, ma, per motivi del tutto formali, i giudici non accolgono l’appello, e quindi non entrano nel merito della questione.

Così la sentenza di primo grado diventa l’unico documento giuridico cui far riferimento per capire qual è attualmente il rapporto tra beni immateriali, intangibili, propri delle tradizioni popolari e la giurisprudenza relativa. Per il giudice che l’ha pronunciata, basandosi soprattutto sul buon senso, le frasi “i bottari di Portico” o “i bottari di Macerata” potremmo dire che equivalgono ai “Filarmonici di Vienna” oppure i “Filarmonici di Berlino”, visto che queste due ultime espressioni sono sufficienti per distinguere l’orchestra sinfonica che ha sede a Vienna da quella che ha sede a Berlino. Tutti sanno che in Europa, da qualche secolo, è invalso l’uso, per ascoltare le opere dei compositori di musica sinfonica, di dar vita a delle associazioni di musicofili, denominate universalmente “filarmoniche” che, a loro volta hanno dato vita ad orchestre dallo stesso nome. E fino ad ora, nessuna associazione, nessuna orchestra, ancora oggi denominata “filarmonica”, ha avuto la bizzarra idea di far registrare come marchio particolare quel termine per impedire che altre associazioni ed altri complessi strumentali lo usino. Quindi, partendo da un presupposto del genere, il giudice ha stabilito che definirsi “Bottari di Macerata” è possibile perché non danneggia coloro che si fanno chiamare “Bottari di Portico”.

Sia il ricorrente che i resistenti, per rafforzare le loro ragioni, avevano approntato, tra l’altro, una vasta documentazione di natura storico-linguistica, frutto di ricerche effettuate su diversi dizionari, storici e correnti, della lingua italiana, al fine di determinare i significati del termine “bottaro” e di stabilire il tempo della sua comparsa nei vocabolari. Ma solo forzando le definizioni date dai dizionari le due parti in giudizio sono riuscite a trovare risposte a loro favorevoli, perché non hanno tenuto conto di una importante particolarità: il termine “bottaro”, infatti, nel significato di “chi costruisce o vende botti”, non compare che eccezionalmente nei vocabolari della lingua italiana, perché appartiene al linguaggio comune del dialetto campano, e cioè ad un codice ristretto, e della lingua italiana arcaica; è presente, invece, la forma con la terminazione moderna “bottaio”².

Nel caso in questione esso si riferisce sia al set-

tore dei dialetti sia ad uno specifico ruolo (“suonatori di botti”) nell’ambito di una performance folklorica, che solo eccezionalmente può interessare i lessicografi. I vocabolari della lingua italiana, quelli antichi e quelli recenti (compreso il Grande Dizionario Battaglia della Utet, che nessuna delle parti in causa ha consultato e che può considerarsi il *non plus ultra* dei dizionari della lingua italiana perché i suoi lemmi sono definiti secondo tutte le accezioni che essi hanno assunto durante la loro vita, dal Medio Evo fino ad oggi) non contemplano, infatti, tutti i termini usati nei vari fenomeni propri della cultura popolare. Il motivo per cui queste voci non vengono raccolte si deve, probabilmente, a vari fattori, tra i quali: a) il termine è locale, spesso circoscritto nell’ambito di un territorio paesano, si riferisce, cioè, a comportamenti e usanze estranei alle altre comunità, anche quelle contigue; b) il suo aspetto linguistico non corrisponde ai parametri standard della lingua nazionale.

Ovvio che se un fenomeno è stato studiato a livello nazionale e ha costituito un “caso” per i filologi, i folkloristi e i dialettologi, allora è possibile che il termine con cui si indica sia recepito dai vocabolari; per esempio, tenendoci nel campo di alcuni fenomeni del folklore rituale e musicale, i vocabolari riportano solo alcuni termini che sono stati studiati dalla filologia otto/novecentesca (D’Ancona, Barbi, Santoli) a livello demologico, linguistico e lessicale. È il caso del Maggio (più noto come il Calendimaggio del tempo di Lorenzo dei Medici), di cui i vocabolari riportano anche il derivato “maggiaiolli” (cioè, coloro che cantano il “maggio”) ma non quelli di “maggerini” e di “maggianti”, termini di identico significato in uso ancor oggi in Toscana ed anche in altre regioni, ma non passati al vaglio degli studiosi; così come riportano il termine Bruscello (studiato alla fine dell’Ottocento da Caix), ma non quello di “bruscellante” (usato a tutt’oggi nel senese). La festa di S. Antonio abate di Portico e di Macerata è stata studiata scientificamente solo in anni recenti e così il termine “bottaro”, con la sua desinenza dialettale, nell’accezione di “percussionista” di botti, per il momento non è riportato da nessun vocabolario. Tra l’altro è difficile che venga accolto, proprio per la sua origine e la sua forma dialettale, da una lessicografia che, dalla Crusca in poi, con qualche eccezione nei tempi più recenti, è stata sempre toscano-centrica. Probabilmente, se il termine fosse stato registrato nei vocabolari, nessuno avrebbe potuto chiederne la proprietà, registrando un apposito marchio.

Pertanto, tutte le discettazioni linguistiche, tutte le ricerche sui dizionari storici effettuate da tutte le parti avverse e presentate in sede giudiziaria, risultano alquanto inutili, perché esse non hanno nulla a

che fare con la terminologia della cultura popolare o folklore che dir si voglia. Nello stesso tempo, anche la sentenza del giudice, come è stato accennato sopra, non è sufficiente a dare al termine “bottaro” la giusta definizione.

Per sapere in questo caso qual è, o meglio quali sono le definizioni che si possono dare del termine “bottaro”, oltre a rifarsi al parlato quotidiano, è bene riflettere sul concetto di cultura e di patrimonio culturale; e poi riferirsi soprattutto al concetto di folklore e di tradizioni popolari, cui il termine “bottaro” appartiene. Se per la cosiddetta “cultura alta” ci si può rifare a certi periodi, come Medioevo, Rinascimento, o a certe correnti, come Illuminismo, Romanticismo, Verismo, per definire i comportamenti culturali, per il folklore queste distinzioni non esistono. La cultura popolare ci appare come un ammasso eterogeneo in cui confluiscono elementi di antiche pratiche religiose, le esperienze empiriche di molteplici generazioni di popoli, prodotti della cultura alta degradatisi col tempo e finiti a far parte del patrimonio culturale popolare, forme culturali di varia provenienza spaziale e temporale. Esso non ha una configurazione immobile ma fluida, che scorre nel tempo, modificandosi in continuazione nei contenuti e nella forma, fissandosi a volte in qualche luogo e caratterizzandolo (una volta si parlava di identità culturale di un luogo, di un paese, di una nazione) e presto rinnovandosi e trasformandosi, dando luogo ad altre provvisorie identità. Mentre per la cultura “alta” c’è la possibilità di una cristallizzazione dei fenomeni, attraverso le opere della letteratura, della filosofia e della scienza e di formalizzazione grazie alla scrittura e alla stampa, la cultura popolare è “volatile”, perché si basa sulla memoria e sull’oralità, due strumenti della circolazione culturale potentissimi ma nello stesso tempo incapaci di costruire documenti tangibili e duraturi.

Il ricorrente, con la registrazione del marchio “i bottari” ha voluto significare che la definizione del termine come “suonatore, o percussionista di botti, tini e falci” è stata usata da lui per la prima volta e l’ha voluta far giuridicamente propria registrandola come marchio, per poter esercitare e difendere la proprietà intellettuale contro altri. Per dimostrare l’originalità della sua idea, si serve, oltre che di antichi e recenti vocabolari della lingua italiana che cita *a contrario*, dei lavori di Ernesto de Martino e di quello di Roberto De Simone e Annabella Rossi che, con altri collaboratori, hanno svolto un’intensa campagna di ricerca per documentare la tradizione etnomusicologica della Campania³. In effetti nei lavori degli studiosi ricordati non si trovano testimonianze che documentino la presenza di “bottari” in quanto percussionisti di botti e mastelli, sia perché

E. De Martino si occupò di altre cose, sia perché l'inchiesta di De Simone e collaboratori riguardava soprattutto l'aspetto musicologico delle tradizioni cantate. È vero che nel volume *Son sei sorelle* De Simone tratta anche l'aspetto organologico, ma, tra i suonatori di *tammorre*, *triccheballacche* e *chitarre battenti*, non trova l'occasione di nominare i "bottari". Dal che il Romano ha dedotto di essere stato il primo ad usare questo termine e se l'è fatto registrare.

Può anche darsi, tuttavia, che a Portico e a Macerata il termine "bottaro", nel significato di "suonatore di botti", non fosse in uso nei decenni precedenti il 1970 e che sia entrato nell'uso solo più tardi, ma non ci sono documenti per provarlo; ciononostante il termine appartiene ormai alla cultura popolare, di cui segue regole e processi. Non è *res nullius*, come si potrebbe credere a prima vista: l'opinione che "siccome è di tutti, allora è di nessuno" non vale e chiunque si appropri di qualsiasi forma o oggetto della cultura popolare, anche di un termine, per fini di lucro o altro, commette un "furto", ma nessuno, purtroppo, può denunciarlo ai Carabinieri.

Occorre ricordarsi, inoltre, che con la Convenzione del 2003 l'Unesco ha definito il "patrimonio culturale" come la ricchezza di un territorio e della relativa popolazione; tale definizione vale, a maggior ragione, per quelle popolazioni la cui ricchezza culturale ed artistica si basa sulla memoria degli uomini. Il patrimonio culturale, veicolato dall'oralità, è collettivo ed è di tutti il diritto a goderne e ad attingere ai saperi in esso contenuti. Nessuno, dunque, può appropriarsi di una parte, anche minima, di esso.

4. *La salvaguardia e l'Unesco*

La tutela e la conservazione dei beni culturali non è cosa facile e semplice. Intanto è già difficile individuare l'oggetto che definiamo "bene culturale", tranne che si tratti di qualcosa di corposo e materiale, immediatamente riconoscibile da un senso comune "acculturato" o almeno scolarizzato, come un edificio storico, un tempio religioso, uno scavo archeologico oppure un manufatto da classificare come opera d'arte, per esempio una statua o una tela o un affresco. In questi casi tutela e conservazione sono facili da attuare, almeno teoricamente. Ma beni culturali sono anche i paesaggi la cui conservazione, a meno di poterli mettere sotto una campana di vetro, è impossibile, perché il paesaggio è un organismo vivente che è condizionato dagli agenti atmosferici e meteorologici e dalle attività dell'uomo (Fresta 2011: 205-218)⁴. Conservare

un paesaggio è come voler conservare una lingua. Per quest'ultima, qualcuno ci ha provato, come gli antichi grammatici o, in tempi più vicini a noi, l'Accademia della Crusca, che ha compilato un vocabolario della lingua italiana apparso già vecchio non appena stampato, perché la lingua nel frattempo si era evoluta e trasformata. I lessicografi, in sostanza, non fanno che inseguire la lingua nel suo perpetuo modificarsi; da parte loro, i geografi non fanno che prendere atto delle modifiche e delle trasformazioni dei paesaggi.

C'è, dunque, una differenza notevole tra beni culturali che hanno una materialità tale che consente di conservarli e tramandarli integralmente (o quasi) ai posteri, e altri beni costituiti oltre che da elementi materiali anche da elementi immateriali, o addirittura effimeri: di un canto, infatti, possiamo conservare le parole del testo, la trascrizione su pentagramma della melodia, possiamo fissare su supporti di vario tipo l'esecuzione vocale e strumentale, ma il contesto psicologico, antropologico, culturale, in cui l'esecuzione avviene e che rappresenta un aspetto più importante del canto stesso, si perde non appena finisce la performance. Si perde, infine, tutto quel lunghissimo lavoro di elaborazione sociale che possiamo definire come "stile" e che è «l'essenziale carattere virtuale di pratiche oralmente trasmesse [...] che non può essere reso da una elencazione di dati ricavati dalla fissazione di un certo numero di esecuzioni, che ne mortificherebbero la natura» (Macchiarella 2011: 75).

Se si tralascia questo aspetto dello "stile", il canto e la musica tradizionali sono vulnerabilissimi: chiunque se ne può appropriare per utilizzarli nel modo più adatto alla commercializzazione (arrangiamenti suadenti, uso di strumenti di moda, ecc.). Così, negli anni del folk-revival in Italia c'è stato un largo uso del patrimonio popolare anche da parte di musicisti seri che riproponevano, diffondendolo con concerti, incisioni di dischi, spettacoli televisivi, il repertorio del canto tradizionale. La salvaguardia e la valorizzazione di questo patrimonio ci sono state, ma a scapito spesso della *living tradition* e con il profitto, invece, di chi nei borderò della SIAE faceva passare come propria invenzione musiche e testi tramandati dalle generazioni passate.

Per non parlare di certe "riappropriazioni" che hanno dell'assurdo e del ridicolo come la messa in circolazione sul mercato internazionale di una famosa canzone popolare romana (*Er barcarolo romano*) rielaborata dal cantante senegalese Youssou N'Dur, ora vicepresidente del suo Paese, e spacciata come canto etnico⁵.

Oltre alla musica, anche le feste presentano molte difficoltà di tutela e di salvaguardia. Esse, infatti, oltre a includere elementi di cerimonialità, perché

spesso celebrano un rito di passaggio, comprendono diverse attività (musica e canto, danza, recitazione, questua, processione, accensione di falò, cibo, attrezzature varie, ecc.). Si tratta cioè di tradizioni molto complesse in cui elementi materiali si intrecciano con aspetti immateriali. Per non parlare del fatto che, come per il canto, l'atmosfera che si forma attorno all'evento festivo non può essere mai fissata, perché essa si rinnova di volta in volta, sempre diversa e sempre uguale nella sua ritualità⁶.

Su questi temi esistono delle norme contemplate nel programma ICH della Convenzione Unesco del 2003, che stabiliscono cosa sia la tutela e cosa la salvaguardia; per la prima si prevedono criteri di vincoli che tendono a fissare l'elemento culturale così com'è. La salvaguardia, invece, «non può corrispondere alla documentazione della pratica o alla sua protezione negli appositi spazi di conservazione (musei, archivi, banche dati), ma deve fondarsi su quelle operazioni (sociali, politiche) che consentono ai gruppi di riprodurla» (Bortolotto 2011: 14, 15, 28). La trasmissione alle generazioni future dell'elemento culturale volatile è affidata, dunque, ai portatori, ai protagonisti che ne garantiscono la vitalità anche con interventi creativi diversi da quelli della tradizione.

Sul programma ICH, tuttavia, non c'è concordia presso gli antropologi, alcuni dei quali temono che la *living tradition* non sia sufficiente ad evitare di bloccare tutti i processi di circolazione, di trasformazione e di evoluzione che sono propri delle culture umane. Altri, invece, ritengono che lasciando in mano ai protagonisti la salvaguardia degli elementi del patrimonio culturale, si corra il rischio di deviazioni e di utilizzazione impropria dell'elemento culturale.

Comunque sia, la Convenzione dell'Unesco del 2003 sui beni immateriali ha il grande merito di aver sollevato una questione per la salvaguardia dei patrimoni culturali di tradizione orale, additando all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale almeno l'esistenza e la vitalità di fenomeni legati all'espressività sia figurativa sia musicale sia orale.

Per il momento le varie Convenzioni dell'Unesco hanno generato iniziative positive, a parte gli effetti negativi che in qualche caso la proclamazione di "Patrimonio dell'Umanità" ha provocato in alcune comunità⁷, perché la sua azione ha riguardato soprattutto la tutela di oggetti materiali (tessuti, ceramica, ecc.) e i loro elementi decorativi (design, stile, colori), propri di popolazioni indigene dell'Australia, delle Americhe, dell'Asia e dell'Africa. La sua attività ed i suoi interventi hanno avuto come effetto anche quello di spingere alcuni Paesi ad emanare leggi apposite per vietare la riproduzione di quegli oggetti e delle loro particolari decorazioni, per evi-

tarne il loro sfruttamento commerciale⁸.

5. La salvaguardia secondo le norme dell'Ufficio Brevetti Italiano

Le norme per registrare un marchio sono così semplici che non è il caso qui di illustrarle e discuterle; quello che si deve invece sottolineare è il fatto che per l'Ufficio brevetti i campi nei quali è contemplato l'uso di un marchio sono quelli del commercio e dell'industria. Secondo queste norme, infatti, un marchio è finalizzato a difendere un prodotto dalla concorrenza e ad essere immediatamente individuato nel mercato; scopi questi del tutto estranei ai patrimoni orali del folklore. Per questo nelle norme UIBM non si parla mai di beni immateriali, né tanto meno di beni volatili o effimeri; per questi ultimi probabilmente si pensa che basti il copyright, fornito dalla SIAE, cui si rivolgono scrittori, poeti, musicisti e autori di canzonette.

L'Unesco, tuttavia, ha risvegliato, oltre alla volontà di preservare le tradizioni di una comunità, anche desideri di profitto e di attività affaristiche da esercitare nell'ambito delle tradizioni culturali. Come nel caso dei bottari di Portico e Macerata, l'Ufficio Brevetti italiano ha fornito gli strumenti legali per poter speculare anche su alcuni aspetti della cultura folklorica; e solo il buon senso di un giudice ha impedito che si commettesse un abuso.

Il caso dei bottari di Portico e Macerata non è certo il primo tentativo di usare un pezzo di patrimonio culturale popolare per interessi personali. Ho già accennato a quanto accaduto tra gli anni '60 e '80 del Novecento in Italia con il canto popolare; e chissà quanti episodi di malcostume sono avvenuti nel vastissimo campo del patrimonio culturale popolare, sia per oggetti materiali, sia per elementi intangibili, volatili, effimeri, senza che nessuno se ne sia accorto oppure tra l'indifferenza dei più. Il problema non è certo di facile ed immediata soluzione, ma possiamo essere più vigili per evitare almeno che certi Enti e certi Uffici pubblici non rilascino licenze, marchi, copyright che, come nel caso dei bottari, consentano di poter sfruttare quello che è un patrimonio di tutti, trasmesso da una generazione all'altra.

Tra l'altro anche negli stessi strumenti che abbiamo a disposizione oggi si trovano norme e criteri che potrebbero agevolare questo compito di vigilanza. Nell'articolo 13 del Codice della Proprietà industriale, infatti, e nell'art. 7 del Regolamento sul Marchio comunitario si trovano anche regole giuridiche per evitare eventuali abusi. L'art. 13 del CPI stabilisce che sono esclusi dalla registrazione

i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

La ragione del divieto è quella di impedire che qualcuno possa accaparrarsi il diritto esclusivo di utilizzare termini che possono servire anche ad altri per indicare la specie o la qualità o altre caratteristiche di un prodotto. La norma però prevede che il divieto valga quando il marchio è composto "esclusivamente" da un tale termine, lasciando intendere che quando il termine è usato in aggiunta ad altre espressioni o ad una grafica esso possa essere validamente registrato come marchio. È la norma sulla quale si è basata la sentenza del giudice nel dibattimento della vertenza su i "bottari" di Portico e di Macerata.

Ma c'è un caso che forse può servire a risolvere problemi come quello creato dalla vertenza dei "bottari". Recentemente, infatti, il Tribunale di Primo Grado nella sentenza T-426/11 ha negato la registrabilità come marchio del termine "Méditation Transcendentale" per servizi di educazione, di cura e per servizi resi alle persone per soddisfare loro bisogni personali e sociali, ritenendo appunto che tale espressione potesse qualificare una caratteristica del servizio offerto. In sostanza "Méditation Transcendentale" sarebbe stato registrabile se fosse stato riferito a qualsiasi prodotto commerciabile (una sedia, un paio di scarpe), ma trattandosi di un marchio relativo a servizi di cura o di intrattenimento, che avrebbero potuto basarsi sulla meditazione, la sua registrazione avrebbe potuto avere l'effetto di impedire ad altri di offrire servizi analoghi basati anch'essi sulla meditazione che è una tecnica liberamente utilizzabile da tutti.

Anche percuotere ritmicamente delle botti e delle falci è "una tecnica liberamente utilizzabile da tutti"; quindi se non è registrabile l'espressione "meditazione trascendentale", sembra ovvio che non lo possa essere anche il termine "bottaro".

6. Conclusioni

Quello dei "bottari", comunque, è un caso estremo che propone una questione difficile da districare, perché il termine è solo un piccolo elemento che fa parte di una festa molto complessa. La festa, nella sua totalità, si può difendere; salvaguardarla e conservarla è più problematico, pur se le norme ICH mirano non tanto alla fissazione del fenomeno in una documentazione audiovisiva o in oggetti e testimonianze conservati in un museo o in

un archivio, quanto nel favorire un contesto in cui la tradizione resti in mano ai suoi interpreti che per tramandarla ai posteri possono decidere di modificarla e di rinnovarla in continuazione, mantenendo ovviamente quello stile che la fa identificare con la cultura di quella specifica comunità.

Il termine "bottaro" rimanda ad un saper fare ben preciso, quello di percuotere a tempo di musica attrezzi che appartengono al lavoro contadino; rientra pertanto nell'art. 2 della Convenzione Unesco 2003, nel quale il patrimonio immateriale è descritto come

le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.

Si tratta allora solo di prendere atto che in alcune manifestazioni del patrimonio e della cultura di una comunità (non importa se piccola o grande) esistono degli strumenti particolari e delle conoscenze precise che la comunità riconosce come "parte del suo patrimonio culturale".

Già le società umane riconoscono come parte della propria cultura mestieri e professioni che identificano e indicano con termini specifici: così, odontotecnici, calzolari, falegnami, insegnanti e qualsiasi altro termine si riferisca ad un'attività lavorativa, manuale o intellettuale, non può essere registrato come marchio: non tanto perché la legge lo vieta, ma perché è la consuetudine sociale ormai millenaria che ne impedisce l'esclusività. Suonerebbe come un fatto assurdo che fosse registrato come marchio esclusivo il termine "pescatore", oppure "muratore". I "bottari", da un punto di vista sociale non hanno l'importanza, avvertita immediatamente e consolidata nei lunghi secoli della loro persistenza, di un potatore o di un fabbro, perché la loro funzione si esercita solo per un brevissimo periodo (per uno o tre giorni l'anno), ma il loro ruolo, la loro funzione e l'importanza che essi assumono durante la festa ne fanno i rappresentanti di un evento culturale e rituale che segna annualmente la loro comunità.

Appendice

La controparte più importante del Signor Romano nella controversia sul marchio “i bottari di Portico”, discussa presso il Tribunale di Napoli, è stata l’Associazione “Sant’Antuono & le Battuglie di Pastallessa” di Macerata Campania. Essa, grazie alla sua adesione alla WIPO, ha saputo fornire in sede giudiziaria elementi risolutivi per una sentenza che in qualche modo rispettasse le tradizioni della cultura popolare della comunità.

Per questi motivi ci sembra opportuno qui dare notizie di questa Associazione e riportare un estratto della delibera con cui il Consiglio Comunale di Macerata dichiara di voler rispettare e mantenere la tradizione delle “Battuglie di Pastallessa” e di richiedere, a tale scopo, l’accreditamento sia a WIPO sia all’Unesco per essere riconosciuta come Organizzazione Non Governativa. Le notizie sui due documenti sono state fornite dal Signor Vincenzo Capuano, uno dei responsabili dell’Associazione.

*Associazione Sant’Antuono
& le Battuglie di Pastallessa*

L’“Associazione Sant’Antuono & le Battuglie di Pastallessa”, nasce il 1° aprile 2008 in seno alla Parrocchia San Martino Vescovo in Macerata Campania, dalla fusione fra l’antico “Comitato Sant’Antonio Abate” e le “Battuglie di Pastallessa” di Macerata Campania. Gli scopi dell’Associazione sono mantenere viva, valorizzare e promuovere la tradizione delle “Battuglie di Pastallessa”, che è un’importante espressione della cultura popolare della comunità maceratese.

L’“Associazione Sant’Antuono & le Battuglie di Pastallessa”, apolitica, apartitica e senza fine di lucro, oltre ad essere un laboratorio culturale a tutto campo, cura soprattutto la tutela e la promozione delle tradizioni popolari considerate un bene della comunità, così come stabilito dall’Unesco, che intende il Patrimonio immateriale come “Il luogo ove per millenni si sono formati valori e saperi ed è il luogo dove tutt’oggi dovrebbero continuare a formarsi i valori ed i saperi”.

L’Associazione fa parte di un’ampia rete associativa che a livello nazionale ed internazionale è impegnata nella conservazione e nella salvaguardia delle culture tradizionali ancora vive nei territori.

Nel 2012 l’“Associazione Sant’Antuono & le Battuglie di Pastallessa” è stata accreditata dal WIPO (World Intellectual Property Organization) come osservatore (ad hoc observer) nel corso della XXII Sessione del Comitato Intergovernativo WIPO sulla Proprietà Intellettuale e Risorse Genetiche, Culture

Tradizionali e Folklore.

Nel 2011 l’“Associazione Sant’Antuono & le Battuglie di Pastallessa” ha presentato richiesta di accreditamento all’Unesco per essere riconosciuta come Organizzazione Non Governativa al fine di fornire servizi di consulenza al Comitato intergovernativo Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. La richiesta di accreditamento è stata accolta nel corso della Settima Sessione del Comitato, svoltasi nella sede Unesco di Parigi dal 3 al 7 dicembre 2012. La comunicazione ufficiale dell’Unesco è attesa per la fine dell’Ottava Sessione che si svolgerà a Baku in Azerbaijan dal 2 al 7 dicembre 2013.

Deliberazione del Consiglio Comunale di Macerata Campania, n. 29 del 21/11/2012

Mercoledì 21 novembre 2012

Vista la legge n. 167 del 27 settembre 2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2007, che ratifica la “Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale” approvata a Parigi dall’Unesco il 17 ottobre 2003;

Vista la legge n. 19 del 19 febbraio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2007 - Supplemento ordinario 57/L, che ratifica la “Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali” approvata a Parigi dall’Unesco il 20 ottobre 2005;

il Consiglio Comunale di Macerata Campania ha votato, approvando all’unanimità, la proposta di delibera del sindaco dott. Luigi Munno intitolata: “Interventi di salvaguardia e sostegno del patrimonio culturale immateriale e della diversità culturale della comunità di Macerata Campania e riconoscimento della Festa di Sant’Antuono”, che dà al Comune casertano il titolo di “Paese della Pastallessa”.

Obiettivo della delibera è di riconoscere la Festa di Sant’Antuono e le espressioni culturali ad essa inerenti, come la musica a “Pastallessa”, nata esclusivamente a Macerata Campania in epoca antica (XIII secolo), “Patrimonio culturale immateriale” di Macerata Campania, ponendo le basi per la salvaguardia e il sostegno di tale patrimonio.

Con l’approvazione di questa delibera il Comune di Macerata Campania si impegna ad utilizzare le seguenti denominazioni e marchi per una corretta promozione: Macerata Campania Paese della Pastallessa, Bottari di Macerata Campania, Battuglia di Pastallessa, Festa di Sant’Antuono Patrimonio culturale immateriale di Macerata Campania.

Con questo atto il Comune riconosce quale promotore e organizzatore della Festa la Chiesa Abbaziale San Martino Vescovo di Macerata Campania insieme con l’“Associazione Sant’Antuono & le Battuglie di Pastallessa” di Macerata Campania,

con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Macerata Campania. Inoltre, istituisce un archivio pubblico che raccoglierà tutto il materiale disponibile sulla Festa di Sant'Antuono a Macerata Campania, la cui gestione in modo gratuito sarà a cura della Chiesa Abbaziale San Martino Vescovo di Macerata Campania insieme con l' "Associazione Sant'Antuono & le Battuglie di Pastellessa".

Note

* Nella stesura di questo testo mi sono avvalso degli utili suggerimenti generosamente elargitimi da Paolo De Simonis e soprattutto da Pietro Clemente, cui debbo anche molti incoraggiamenti che mi hanno consentito di affrontare il lavoro e di portarlo a termine.

¹ Sulla modestia della festa religiosa si era espresso già Piccirillo (2006: 628).

² Sia "bottaro" che "bottaio" sono gli esiti della terminazione latina *-arius*, il primo più arcaico, come *notaro* per *notaio*.

³ Si vedano: Rossi, De Simone 1977 e De Simone 2010.

⁴ All'opposto abbiamo l'esperienza delle riserve naturali e delle oasi in cui nessuna attività umana è consentita, lasciando ai processi naturali le trasformazioni dell'ambiente.

⁵ La canzone è del 1926, autori sono Pio Pizzicaria e Romolo Balzani. Youssou N'Dur per diversi anni è stato in Italia, dove ha collaborato con molti musicisti e cantanti italiani; ha partecipato anche al festival di Sanremo del 2009. *Er barcarolo romano* è stato registrato su disco col titolo *Borom Gaal* nel 2008, e ha suscitato qualche perplessità in Marco Boccitto sul quotidiano *Il Manifesto* del 26 marzo 2008. La canzone racconta il suicidio, per amore, di una donna, il cui corpo è ripescato nel Tevere dal suo ex amante; Youssou N'Dur racconta invece uno dei tanti naufragi di persone in fuga verso l'Europa che avvengono nel Canale di Sicilia.

⁶ Ho affrontato questo aspetto della festa a proposito del Maggio di Castiglione d'Orcia, *Folklore e folklorismo: analisi di un caso*, di prossima pubblicazione su «Archivio di Etnografia».

⁷ Si veda, per esempio, quel che è successo in Val d'Orcia (provincia di Siena) dopo la proclamazione di "Patrimonio dell'Umanità" (in Fresta 2011) e cosa è accaduto dopo che il canto a *tenores* sardo è stato definito

capolavoro del patrimonio mondiale orale (per il quale rimando a Macchiarella 2011).

⁸ Si vedano: WIPO s.d.

Riferimenti bibliografici

Bortolotto C.

2008 (a cura di) *Il patrimonio immateriale secondo l'Unesco: analisi e prospettive*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma.

2011 *Identificazione partecipativa del patrimonio culturale immateriale*, a cura di ASPACI, Archivio di Etnografia e Storia Sociale, Regione Lombardia, Milano.

De Simone R.

2010 *Son sei sorelle*, Squilibri, Roma.

ERREFFE (La Ricerca folklorica)

2011 *Beni immateriali. La Convenzione Unesco e il folklore*, a cura di Guido Bertolotti e Renata Meazza, Il Grafo, Brescia, n. 64.

Fresta M.

2007 in «La festa di S. Antonio abate: tradizione e innovazione nel Casertano», in *Archivio di Etnografia*, 2: 45-71.

2011 «La Val d'Orcia: ovvero l'invenzione di un paesaggio tipico toscano», in *Lares*, 2: 205-218.

in c. di s. «Folklore e folklorismo: analisi di un caso», in *Archivio di Etnografia* (leggibile in www.mariano-fresta.altervista.org/Ritidipassaggio).

Macchiarella I.

2011 «Dove il tocco di Re Mida non arriva. A proposito di proclamazioni Unesco e musica», in *ERREFFE (La Ricerca folklorica)*, n. 64: 71-80.

Piccirillo P. P.

2006 *Portico di Caserta. Storia di un Casale rurale*, Sacconi, Caserta.

Rossi A., De Simone R.

1977 *Carnevale si chiamava Vincenzo*, De Luca, Roma.

WIPO

s.d. *Intellectual property and traditional cultural expressions/folklore*, Booklet n. 1, Booklet n. 2, Ginevra-New York.